



Città di Alessandria

Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 110 DEL 16/12/2020

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO - ALLEGATO. APPROVAZIONE. DELIB. GIUNTA C.LE N. 233/2020 CORRELATA.

L'anno 2020 il giorno 16 del mese di Dicembre alle ore 18.00 con la modalità della videoconferenza presso il collegamento ipertestuale <https://global.gotomeeting.com/join/312420397> , previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

Risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco	SI	IACOVONI Lorenzo	SI
ABONANTE Giorgio Angelo	NO	LOCCI Emanuele	SI
ANNARATONE Simone	SI	LUMI Gian Paolo Giuseppe	SI
AUTANO Danilo	SI	MALAGRINO Diego	NO
BARRERA Maria Enrica	SI	MAZZONI Enrico	SI
BERTA Paolo	NO	MICO' Caterina	SI
BIANCHINI Giuseppe	SI	ONETO Vittoria	NO
BOVONE Mauro	SI	ONETTI Elisabetta	SI
BOVONE Simonetta	SI	PASSALACQUA Carmine	SI
BUZZI Chiara	SI	PAVANELLO Evaldo	SI
CASTELLANO Piero	SI	POGGIO Angela Maria	SI
CASTELLI Ezio	SI	RAVAZZI Giovanni	SI
DEMARTE Vincenzo	SI	ROSSA Maria Rita	SI
FOGLINO Stefano Luigi Maria	SI	RUFFATO Daniela	SI
GENTILUOMO Francesco	SI	SCIAUDONE Maurizio	SI
GUAZZOTTI Pierpaolo	SI	SERRA Michelangelo	SI
GUERCI Federico Stefano	SI		

Presenti : 29 Assenti : 4

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Dott. LOCCI Emanuele nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza del Vice Segretario Generale Dr.ssa LEGNAZZI Rosella ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Consiglio Comunale 110 del 16/12/2020

Su proposta n. 240 del 13/11/2020

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO - ALLEGATO. APPROVAZIONE. DELIB. GIUNTA C.LE N. 233/2020 CORRELATA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta la Deliberazione della Giunta Comunale n. 233/2020 il cui testo è di seguito riportato:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

Sentiti

- il Sindaco pro-tempore, Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco;

- il Vice Sindaco con delega alle Politiche di Mobilità e Trasporti, Dott. Davide Mario Giorgio Buzzi Langhi;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questa Amministrazione è impegnata ad attuare una serie di interventi, finalizzati a migliorare la qualità della vita, a promuovere una nuova concezione della fruizione della città, a ridurre l'inquinamento acustico ed atmosferico, attraverso la limitazione della circolazione di autoveicoli privati, garantendone la libera circolazione ma tutelando contestualmente la mobilità delle utenze deboli;

CONSIDERATO che, con Deliberazione della Giunta Comunale n° 142 del 09/07/2020 ad oggetto "Istituzione di nuova Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) in centro città", è stata individuata ed approvata una nuova area del concentrico cittadino interessata da un traffico ridefinito, secondo categorie specifiche che richiedono una diversa regolamentazione secondo quanto attualmente regolamento dal vigente Regolamento;

DATO ATTO che tali disposizioni costituiscono un ossequio a quanto espresso dal documento recante le "Linee guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato" emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale- Direzione Generale per la Sicurezza stradale, registro ufficiale U.0005050.28-06-2019;

VISTA l'intenzione dell'Amministrazione Comunale ad impegnarsi a promuovere ogni possibile strumento normativo volto a ridurre i transiti in ZTL per un processo di riqualificazione e rigenerazione del centro storico, evitando attraversamenti viabili privi di comprovati motivi, ma garantendo l'uso della cosa pubblica agli aventi diritto;

PREDISPOSTO un novellato "REGOLAMENTO PER ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO", quale disciplina integralmente sostitutiva alla vigente (in quanto adeguata complessivamente sia alle sempre più sentite esigenze di sicurezza pubblica e controllo della viabilità cittadina, sia alle nuove disposizioni normative a vario titolo intervenute nel decennio intercorso dall'ultima stesura) allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTI

- il D.lgs. 30/04/1992 n° 285 e s.m.i
- lo Statuto Comunale , in particolare l'art. 3, co. 2, lett. f): *"Il Comune garantisce la sicurezza di tutti i cittadini in armonia con la Comunità, individuando idonei strumenti";*

RICHIAMATE

- la deliberazione della giunta comunale n. 212 del 10/09/2020 ad oggetto: modifica macrostruttura;
- la det. rg. 1294 del 16/9/2020 adottata dal segretario generale ad oggetto “deliberazione g.c. n. 212 del 10/09/2020 modifica macrostruttura - assegnazione del personale;
- la det. rg. 1688 del 21/05/2019 con cui il direttore del settore affari generali ha attribuito, ai sensi dell’art. 5 del regolamento disciplinante l’area delle posizioni organizzative, allo scrivente l’incarico di posizione organizzativa – responsabile del servizio autonomo polizia locale a decorrere del 22/05/2019 per un triennio;

RICHIAMATI gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/00 succitato;

VISTA la Deliberazione sopra riportata,

PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.:

parere di regolarità tecnico-amministrativa: favorevole

(A.F. Bassani - Comandante Vicario – Responsabile in P.O. del Servizio Autonomo Polizia Locale)

parere di regolarità contabile ex art. 49 D.L.gs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012:

(Dr. S. Specchia – Responsabile Settore Risorse Finanziarie e Tributi)

per la competenza specifica in materia e per le ragioni espresse nella parte motiva, a voti unanimi resi in

forma palese:

LA GIUNTA COMUNALE**DELIBERA DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE**

DI APPROVARE, per quanto indicato in premessa, il “REGOLAMENTO PER ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO” allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale affinché prosegua, ad intervenuta efficacia del presente atto, nelle azioni atte alla realizzazione di quanto in questa sede approvato.

Con successiva votazione espressa all’unanimità e nelle forme di legge, resa in forma palese

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^a comma, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE. LL. n. 267/2000.

Entrano i Sigg. Cons. Abonante, Berta, Malagrino, Oneto (pres. 33)

Il Presidente invita il Vice Sindaco Buzzi Langhi ad illustrare la sopra trascritta proposta sulla quale ha espresso parere favorevole la Commissione Consiliare

(vedi interventi)

Intervengono i Sigg. Cons. Bianchini, Berta

(vedi interventi)

Replica il Vice Sindaco Buzzi Langhi

(vedi interventi)

Intervengono per dichiarazione di voto i Sigg. Cons. Serra, Bovone M., Pavanello

(vedi interventi)

Escono i Sigg. Cons. Annaratone, Guerci, Sciaudone (pres. 30)

Il Presidente indice la votazione per appello nominale sulla proposta sopra indicata

Il Vice Segretario Generale procede all'appello e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 20 favorevoli (Autano, Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi, Castellano, Castelli, Cuttica Di Revigliasco, Demarte, Foglino, Guazzotti, Iacovoni, Lumi, Micò, Onetti, Passalacqua, Pavanello, Poggio, Ravazzi, Ruffato), 9 contrario (Abonante, Barrera, Berta, Gentiluomo, Malagrino, Mazzoni, Oneto, Rossa, Serra) e 1 astenuto (Locci), resi in forma palese

DELIBERA

Di approvare



Pareri

COMUNE DI ALESSANDRIA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 240**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizio Autonomo Polizia locale**

Oggetto: **NUOVO REGOLAMENTO PER ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO - ALLEGATO. APPROVAZIONE. DELIB. GIUNTA C.LE N. 233/2020 CORRELATA.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Servizio Autonomo Polizia locale)

In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 13/11/2020

Il Responsabile di Settore

Alberto Bassani

Parere Contabile

In relazione alla regolarità tecnico - contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 24/11/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Specchia Stefano

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
LOCCI EMANUELE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
LEGNAZZI ROSELLA



COMUNE DI ALESSANDRIA

DELIBERA N. 110 del 16/12/2020

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO - ALLEGATO. APPROVAZIONE. DELIB. GIUNTA C.LE N. 233/2020 CORRELATA.

La Delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 14/01/2021 al 29/01/2021 ed è divenuta esecutiva il 16/12/2020.

Il Segretario Generale
Ganci Francesca

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Alessandria. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GANCI FRANCESCA;1;19784403

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI
NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO**

**(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. _____ DEL _____)**

- 1. PREMESSE**
- 2. PRINCIPI GENERALI**
- 3. CATEGORIE VEICOLARI ESCLUSE DALLE LIMITAZIONI**
- 4. VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI**
- 5. VERIFICA E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI**
- 6. AUTORIZZAZIONI DI TIPO A – RESIDENTI – DOMICILIATI (senza posto auto)**
- 7. AUTORIZZAZIONI DI TIPO A – PROPRIETARI O USUFRUTTUARI DI IMMOBILI (senza posto auto)**
- 8. AUTORIZZAZIONI DI TIPO B – TRANSITO (con posto auto)**
- 9. AUTORIZZAZIONI DI TIPO C – LAVORO**
- 10. AUTORIZZAZIONE DI TIPO D – MEDICO ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA - ASSISTENZA E VOLONTARIATO - TRASPORTO MEDICINALI**
- 11. AUTORIZZAZIONI DI TIPO E – COMMERCIO - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI**
- 12. AUTORIZZAZIONI DI TIPO S – SPECIALI**
- 13. AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE NON RIENTRANTI IN CATEGORIE PRECEDENTI**
- 14. DIRITTI DI SEGRETERIA**
- 15. CONTENUTO DELLE AUTORIZZAZIONI**
- 16. MODALITA' DI UTILIZZO DEI CONTRASSEGNI**
- 17. RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**
- 18. MODALITA' DI ACCESSO E DI TRANSITO**
- 19. USO DELLE AUTORIZZAZIONI O DEI CONTRASSEGNI– PRESCRIZIONI**
- 20. SANZIONI**

ARTICOLO 1

PREMESSE

L'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i "Nuovo Codice della Strada" definisce la Zona a Traffico Limitato come *un'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite e/o a particolari categorie di utenti e di veicoli*".

Il presente Regolamento delinea le linee generali per l'accesso, la circolazione e in alcuni casi anche la sosta alle Zone a Traffico Limitato sul territorio del Comune di Alessandria, istituite ai sensi dell'articolo 7 del Codice della Strada, definendo le politiche di accesso e le diverse categorie autorizzate, partendo dai criteri stabiliti con Deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 9 luglio 2020 avente ad oggetto "ISTITUZIONE DI UNA NUOVA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) IN CENTRO CITTA'".

In particolare il Regolamento definisce la tipologia e le modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie all'accesso, al transito e alla sosta nella Zona a Traffico Limitato.

Con l'adozione del presente Regolamento si intende progressivamente limitare l'accesso dei veicoli diversi dai velocipedi, ridurre la presenza di veicoli nelle strade del centro cittadino ed introdurre delle forme di limitazione dei veicoli commerciali più ingombranti e con il maggior impatto per quanto riguarda le emissioni inquinanti.

ARTICOLO 2

PRINCIPI GENERALI

Le Autorizzazioni previste dal presente Regolamento consentono la circolazione nella Zona a Traffico Limitato, nei limiti previsti dalle norme del presente Regolamento nonché dalle prescrizioni particolari indicate nell'autorizzazione.

Le autorizzazioni hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente Regolamento.

Le autorizzazioni consentono la circolazione limitatamente alle vie indicate nell'autorizzazione stessa e possono essere sempre revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza e ordine pubblico.

ARTICOLO 3

CATEGORIE VEICOLARI ESCLUSE DALLE LIMITAZIONI

L'accesso e la circolazione all'interno della Zona a Traffico Limitato è in generale vietata.

Sono esclusi dall'osservanza del divieto le seguenti categorie di veicoli:

1) i velocipedi;

2) gli autoveicoli e i motoveicoli appartenenti alle Forze Armate, agli Organi Statali di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale della Città di Alessandria, individuati dai contrassegni di istituto (articolo 177 del Codice della Strada);

3) i veicoli adibiti a servizio di protezione civile, le autoambulanze e le automediche in servizio di pronto intervento, individuati dai contrassegni di istituto (articolo 177 del Codice della Strada);

4) i veicoli per l'espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilità (servizi di linea con conducente, servizio taxi e servizio di autonoleggio con conducente specificando che le autovetture da noleggio con conducente non devono superare i nove posti incluso il conducente), muniti di scritte o stemmi che li rendano identificabili;

5) i veicoli operativi di Enti, Società, Aziende esercenti pubblico servizio in materia di gas, energia elettrica e termica, acqua, illuminazione, trasporti, telecomunicazioni, igiene ambientale e raccolta rifiuti, muniti sulla carrozzeria esterna di insegne o loghi identificativi riconducibili all'Ente, Società, Azienda di appartenenza.

6) i veicoli di proprietà ed in dotazione a Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici, ASL, purchè muniti, sulla carrozzeria esterna, di insegne o loghi identificativi dell'Ente di appartenenza;

7) i veicoli al servizio di persone invalide, muniti del relativo contrassegno, secondo quanto previsto dall'articolo 188 del Codice della Strada;

8) i veicoli in dotazione ad Istituti di Vigilanza privata purchè muniti, sulla carrozzeria esterna, di insegne o loghi identificativi dell'istituto di appartenenza; l'accesso e la sosta è consentita esclusivamente per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività di istituto da espletarsi nella Zona a Traffico Limitato;

9) i veicoli ad uso speciale con carrozzeria attrezzata per il soccorso stradale, riconoscibili da evidenti segni sulla carrozzeria, per il periodo strettamente necessario all'intervento di soccorso;

10) i veicoli allestiti per il rifornimento di combustibili da riscaldamento o carburante ed allo spurgo dei pozzi, delle fognature o dei bagni chimici, purchè muniti, sulla carrozzeria esterna, di insegne o loghi identificativi riconducibili all'azienda di appartenenza;

11) i veicoli immatricolati quali auto – funebre o allestite e adibite al trasporto salme, feretri o arredi funerari, come risultante dalla carta di circolazione del veicolo;

12) i veicoli appartenenti a testate giornalistiche, Radio, Tv che, per servizi di cronaca, necessitano di operare all'interno delle Zone a Traffico Limitato purchè i veicoli utilizzati, intestati all'azienda, siano muniti di insegne o loghi identificativi riconducibili all'Impresa;

13) le autovetture del Corpo Diplomatico, Consolare e Ambasciate purchè munite di segni distintivi che le rendano identificabili;

14) I veicoli con alimentazione elettrica pura o ibrida.

I veicoli sopra elencati possono accedere e circolare nella Zona Traffico Limitato senza autorizzazione.

ARTICOLO 4

VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

Le Autorizzazioni, in relazione alla durata della loro validità, si dividono in Permanenti e Temporanee.

A) Autorizzazioni permanenti

Le Autorizzazioni Permanenti **hanno validità superiore a giorni 90 ma non superiore all'anno solare in corso.**

Le Autorizzazioni Permanenti sono suddivise in diverse tipologie, secondo quanto previsto dagli articoli 6 e seguenti del presente Regolamento.

B) Autorizzazioni Temporanee

Le Autorizzazioni Temporanee **hanno validità fino a 90 giorni** e sono rilasciabili secondo le stesse tipologie previste per le Autorizzazioni Permanenti.

Qualora allo scadere della validità dell'autorizzazione temporanea il titolare richieda una proroga, tali autorizzazioni possono essere trasformate in permanenti purchè sussistano tutti i requisiti previsti per queste ultime. L'utilizzo indebito, l'alterazione o la dichiarazione mendace, volta a conseguire le Autorizzazioni Permanenti o Temporanee, ne comporta l'immediata decadenza e, altresì, ove accertata, la violazione della mancanza di autorizzazione.

La decadenza della validità per le cause predette non costituisce titolo per il rimborso dei diritti di segreteria corrisposti.

Le Autorizzazioni sono valide secondo quanto indicato negli articoli dedicati e l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio.

Nel caso in cui venga accertato che non sussistono più gli elementi per il mantenimento dell'autorizzazione, si procederà alla immediata revoca d'ufficio.

Il titolare dell'Autorizzazione ha l'obbligo di comunicare alla Polizia Locale della Città di Alessandria tutte le variazioni che comportino la sospensione e la revoca delle autorizzazioni e ha l'obbligo di restituire il pass (contrassegno) alla scadenza della validità o comunque alla perdita dei requisiti. Tale obbligo, in caso di decesso del titolare, sussiste anche a carico degli eredi.

Qualora in corso di validità dell'autorizzazione si dovessero verificare variazioni relative al tipo o al numero dei veicoli, il titolare dovrà presentare istanza alla Polizia Locale della Città di Alessandria – Nucleo ZTL, allegando copia dell'autorizzazione originale e della/e carta/e di circolazione del/i nuovo/i veicolo/i.

Il Nucleo ZTL provvederà all'aggiornamento e al rilascio della nuova autorizzazione.

In caso di smarrimento o sottrazione del permesso, al fine di ottenerne uno sostitutivo, sarà necessario produrre alla Polizia Locale - Nucleo ZTL copia della denuncia di smarrimento o furto effettuata presso gli Uffici di Polizia preposti.

ARTICOLO 5

VERIFICA E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni.

Nel caso in cui venga accertato che non sussistano più gli elementi per il mantenimento dell'autorizzazione, si procederà all'immediata revoca d'ufficio.

ARTICOLO 6

AUTORIZZAZIONI DI TIPO A : RESIDENTI (senza posto auto)

Le Autorizzazioni di tipo A sono rilasciabili a coloro che hanno la residenza anagrafica in una delle vie o piazze ricomprese all'interno della Zona a Traffico Limitato e che non dispongono a qualunque titolo di un posto auto, garage, box auto o posto riservato all'interno di cortili o di autorimesse ove ricoverare il veicolo, ubicati in una delle vie o piazze ricomprese all'interno della Zona a Traffico Limitato.

Possono essere oggetto di autorizzazione i veicoli di proprietà dei richiedenti l'autorizzazione, nonché i veicoli dei quali i residenti dispongono a qualunque titolo.

A tal fine si precisa che sono assimilati ai veicoli di proprietà quelli a disposizione tramite:

- 1) usufrutto;
- 2) locazione finanziaria (leasing);
- 3) noleggio;
- 4) patto di riservato dominio;
- 5) comodato d'uso regolarmente trascritto sul libretto di circolazione (come normati dall'articolo 91 del Codice della Strada);
- 6) concessione in uso dall'azienda da cui il componente della famiglia dipende o ne risulti il titolare o socio, sempre nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento (articolo 94, comma 4 bis, del Codice della Strada).

Tali autorizzazioni consentono il transito dei veicoli dei residenti nella Zona a Traffico Limitato, unicamente per raggiungere la propria abitazione al solo fine di effettuare operazioni di carico e scarico, con esposizione del disco orario e **per un tempo massimo consentito di 30 minuti**.

Non è comunque consentita la sosta o la fermata ove vige la segnaletica di divieto di fermata, oltretutto nei luoghi ove la sosta e la fermata è comunque vietata ai sensi degli articoli 157 e 158 del Codice della Strada.

Procedura di rilascio e validità dell'autorizzazione

Autorizzazione Permanente: istanza scritta alla Polizia Locale della Città di Alessandria – Nucleo ZTL allegando i seguenti documenti:

- a) copia/e della/e carta/e di circolazione del/i veicolo/i;
- b) dichiarazione comprovante che il richiedente l'autorizzazione non dispone a qualunque titolo di un posto auto, garage, box auto o posto riservato all'interno di cortili o di autorimesse, ubicati in delle vie o piazze ricomprese all'interno della Zona a Traffico Limitato, ove ricoverare il veicolo;
- c) ogni altro atto o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: anno solare in corso.

Variazioni: sino a quando non intervengano variazioni di residenza o il decesso del titolare.

In caso di variazioni di residenza, l'autorizzazione rilasciata deve essere restituita alla Polizia Locale della Città di Alessandria – Nucleo ZTL.

AUTORIZZAZIONI DI TIPO A : DOMICILIATI (senza posto auto)

Le Autorizzazioni di tipo A sono rilasciabili a coloro che non hanno la residenza anagrafica in una delle vie o piazze ricomprese all'interno della Zona a Traffico Limitato ma che utilizzano, per motivi di lavoro, familiare o di studio, locali ad uso abitativo o professionale nella Zona a Traffico Limitato, a condizione che nessun componente del nucleo abitativo di domiciliati disponga a qualunque titolo di un posto auto, garage, box auto o posto riservato all'interno di cortili o di autorimesse ove ricoverare il veicolo, ubicati in delle vie o piazze ricomprese all'interno della Zona a Traffico Limitato.

Possono essere oggetto di autorizzazione i veicoli di proprietà dei richiedenti l'autorizzazione nonché i veicoli dei quali i richiedenti medesimi dispongono a qualunque titolo (vedasi punto precedente).

Documentazione richiesta:

- a) copia del contratto di locazione regolarmente registrato od altro contratto per la fornitura di servizi (bollette utenze domestiche: ultima bolletta di fornitura di

energia elettrica, acqua o gas) che dimostrino l'effettivo utilizzo dei locali da parte del richiedente, benchè proprietario, copia del contratto di comodato regolarmente registrato;

b) dichiarazione, rilasciata da parte del richiedente l'autorizzazione, con la quale il medesimo attesta di non disporre a qualunque titolo di un posto auto, garage, box auto o posto riservato all'interno di cortili o di autorimesse, ubicati in una delle vie o piazza ricomprese all'interno della Zona a Traffico Limitato ove ricoverare il veicolo;

c) dichiarazione di disponibilità del/i veicolo/i da autorizzare;

d) copia/e della/e carta/e di circolazione del/i veicolo/i;

e) ogni altro atto o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione

Validità: anno solare in corso.

Variazioni: sino a quando non intervengano variazioni di domicilio o il decesso del titolare.

In caso di variazioni di domicilio, l'autorizzazione rilasciata deve essere restituita alla Polizia Locale della Città di Alessandria – Nucleo ZTL.

ARTICOLO 7

AUTORIZZAZIONI DI TIPO A

PROPRIETARI O USUFRUTTUARI IMMOBILI (senza posto auto)

Le Autorizzazioni di tipo A sono rilasciabili a tutti coloro che non hanno la residenza anagrafica in una delle vie o piazze ricomprese all'interno della Zona a Traffico Limitato e che sono pieni proprietari o usufruttuari di immobili ubicati all'interno della Zona a Traffico Limitato, a condizione che l'immobile non sia stato utilizzato da altri soggetti ai quali è stata rilasciata autorizzazione per un'altra categoria e a condizione che i pieni proprietari e gli usufruttuari degli immobili, ubicati all'interno della Zona a Traffico Limitato non dispongano a qualunque titolo di un posto auto, garage box auto o posto riservato all'interno di cortili o di autorimesse, ubicati in delle vie o piazze ricomprese all'interno della Zona a Traffico Limitato o all'interno delle Aree Pedonali, ove ricoverare il veicolo.

Le autorizzazioni di tipo A sono rilasciabili nel **numero di una per ogni immobile**, anche in presenza di più proprietari o usufruttuari.

Pertanto, in presenza di più soggetti proprietari/usufruttuari dello stesso immobile, l'individuazione del beneficiario della relativa autorizzazione sarà effettuata sulla base di un accordo/rinuncia tra gli stessi.

Documentazione richiesta:

- a) copia del rogito notarile da cui risultino leggibili gli estremi di registrazione dell'atto o, in alternativa, copia di visura catastale aggiornata;
- b) accordo o rinuncia per l'individuazione del beneficiario dell'autorizzazione in presenza di più soggetti proprietari/usufruttuari dello stesso immobile;
- c) dichiarazione, da parte del richiedente l'autorizzazione, di non disporre a qualunque titolo di un posto auto, garage, box auto o posto riservato all'interno di cortili o di autorimesse ove ricoverare il veicolo, ubicati in una delle vie o piazze ricomprese all'interno della Zona a Traffico Limitato;
- d) dichiarazione che non è stata rilasciata altra autorizzazione per l'immobile di cui trattasi o che non è stata effettuata alcuna richiesta di altra autorizzazione;
- d) dichiarazione di disponibilità del/i veicolo/i da autorizzare;
- e) copia/e della/e carta/e di circolazione del/i veicolo/i;
- f) ogni altro atto o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: anno solare in corso

Si specifica che l'autorizzazione rilasciata non sarà più valida in caso di trasferimento della proprietà dell'immobile ad altro soggetto o in caso di decesso del titolare.

ARTICOLO 8

AUTORIZZAZIONI DI TIPO B : TRANSITO (con posto auto)

Le Autorizzazioni di tipo B sono rilasciabili a tutti coloro che dispongono a qualunque titolo di un posto auto, garage, box auto o posto riservato all'interno di cortili o autorimesse ove ricoverare il veicolo, ubicati in una delle vie o piazze ricomprese all'interno della Zona a Traffico Limitato.

Possono essere oggetto di autorizzazione i veicoli di proprietà dei richiedenti l'autorizzazione nonché i veicoli dei quali i richiedenti medesimi dispongono a qualunque titolo. **Il richiedente ha diritto al rilascio di un'autorizzazione che consente il transito nella Zona a Traffico Limitato, finalizzata al ricovero del**

veicolo nel posto auto, garage, box auto o posto riservato all'interno di cortili o autorimesse, ubicato in una delle vie o piazze ricomprese all'interno della Zona a Traffico Limitato per, ogni posto auto di cui risulti documentata la disponibilità.

L'Autorizzazione di tipo B consente altresì **di effettuare operazioni di carico e scarico**, in prossimità dell'abitazione per i residenti, del domicilio o dell'immobile negli altri casi, nei limiti di tempo strettamente necessario ad effettuarle e comunque per un periodo di tempo massimo consentito di 30 minuti, previa esposizione del disco orario.

Procedura di rilascio e validità dell'autorizzazione

Autorizzazione Permanente: istanza scritta alla Polizia Locale della Città di Alessandria – Nucleo ZTL.

Documentazione richiesta:

- a) copia/e della/e carta/e di circolazione del veicolo/dei veicoli;
- b) copia dell'atto di proprietà, copia del contratto di locazione o copia del contratto di comodato, dai quali risulti l'effettiva disponibilità di un posto auto, box auto o posto auto riservato all'interno di cortili o autorimesse, ubicati in una delle vie o piazze ricomprese all'interno della Zona a Traffico Limitato;
- c) nel caso di sosta nell'area cortiliva, (uso di posto auto all'interno di cortili), occorre la dichiarazione sostitutiva dell'Amministratore pro – tempore dello stabile o dei proprietari dell'immobile in cui sia attestata la disponibilità del posto auto all'interno del cortile del fabbricato;
- d) ogni altro atto o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: anno solare in corso.

ARTICOLO 9

AUTORIZZAZIONI DI TIPO C: LAVORO

Le Autorizzazioni di tipo C sono rilasciabili agli Artigiani e alle altre Ditte o Imprese, (quali idraulici, falegnami, elettricisti, Ditte o Imprese o Artigiani che effettuano manutenzione di attrezzature per ufficio, per negozi quali insegne, tende solari, frigo bar, ecc, Ditte o Imprese o Artigiani che effettuano assistenza a ristoranti e attività ricettive, Imprese di pulizia), regolarmente iscritti agli albi della C.C.I.A.A., al fine di consentire il trasporto della strumentazione per l'espletamento dell'attività di

installazione impianti, servizi, arredi o l'attività di assistenza e manutenzione presso il domicilio di terzi o l'attività di pulizia presso il domicilio di terzi.

Gli Artigiani e le altre Ditte od Imprese, regolarmente iscritti agli albi della C.C.I.A.A., indicati nel primo comma, che effettuano attività di installazione di impianti, di servizi, di arredi o che effettuano attività di assistenza e manutenzione presso il domicilio di terzi o l'attività di pulizia presso il domicilio di terzi, possono essere autorizzati per l'accesso e per la sosta nella Zona a Traffico Limitato alle seguenti condizioni:

1) accesso al solo fine di espletare l'attività di tipo artigianale, di manutenzione, di assistenza, di pulizia e di consegna, così come indicata nel primo comma dell'articolo 9;

2) sosta, nei pressi dell'abitazione, attività o esercizio presso cui si presta l'opera, la consegna o l'attività di assistenza, di pulizia o di manutenzione, per il tempo necessario alla loro effettuazione;

Non è consentita la sosta o la fermata ove vige la segnaletica di divieto di fermata, oltrechè nei luoghi ove la sosta e la fermata è comunque vietata ai sensi degli articoli 157 e 158 del Codice della Strada.

L'Autorizzazione è, altresì, rilasciabile alle attività artigianali alimentari o di ristorazione d'asporto che esercitano la consegna dei cibi o bevande prodotti o preparati nei propri laboratori e consegnati a domicilio di terzi, purchè in regola con le normative vigenti in materia di trasporto degli alimenti

L'Autorizzazione è, altresì, rilasciabile alle attività che producono o commercializzano prodotti o merci deperibili, (esempio fiori, piante o similari), che abbiano necessità di allestimento/consegne presso il domicilio di terzi.

Autorizzazioni rilasciabili: il richiedente ha diritto al rilascio di due/tre autorizzazioni

Durante la sosta l'Autorizzazione dovrà essere accompagnata da un foglio di adeguate dimensioni, dal quale risulti la tipologia d'intervento e l'indirizzo presso cui l'attività viene svolta.

Nel caso di interventi urgenti ed improrogabili, da effettuarsi al di fuori degli orari e dei giorni autorizzati, ovvero eccedenti la fascia massima indicata nell'autorizzazione, il foglio integrativo dovrà riportare anche l'orario di inizio della sosta.

Possono essere oggetto di autorizzazione i veicoli di proprietà dei richiedenti l'autorizzazione nonché i veicoli dei quali i richiedenti dispongono a qualunque titolo.

A tal fine si precisa che sono assimilati ai veicoli di proprietà quelli:

- 1) a disposizione tramite usufrutto;
- 2) a disposizione tramite locazione finanziaria (leasing);
- 3) a disposizione tramite noleggio;
- 4) a disposizione tramite patto di riservato dominio;
- 5) a disposizione tramite comodato d'uso regolarmente trascritto sul libretto di circolazione

(come normati dall'articolo 91 del Codice della Strada);

6) concessi in uso dalla Ditta o dall'Impresa da cui il richiedente l'autorizzazione dipende o ne risulti il titolare o socio, sempre nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento (articolo 94, comma 4 bis, del Codice della Strada).

Procedura di rilascio e validità dell'autorizzazione

A) Autorizzazione Permanente: istanza scritta alla Polizia Locale della Città di Alessandria – Nucleo ZTL.

Documentazione richiesta:

- 1) iscrizione all'Albo C.C.I.A.A.A., quale impresa artigiana o esercitante, quale attività principale, l'attività di installazione impianti, servizi, arredi e la relativa manutenzione, l'attività di pulizia, l'attività di assistenza e/o consegna di prodotti alimentari presso il domicilio di terzi (come da visura camerale o altro titolo autorizzativo), attività specificate dall'articolo 9, comma 1 del Regolamento;
- 2) dichiarazione di disponibilità del/i veicolo/i;
- 3) fotocopia/e della/e carta/e di circolazione del/i veicolo/i;

Validità superiore ai 90 giorni e fino alla durata massima dell'anno solare in corso.

B) Autorizzazione Temporanea: istanza scritta alla Polizia Locale della Città di Alessandria – Nucleo ZTL, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità inferiore a 90 giorni.

ARTICOLO 10

AUTORIZZAZIONI DI TIPO D: MEDICO ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA

L'Autorizzazione di tipo D viene rilasciata ai Medici regolarmente iscritti all'Albo Professionale dei Medici Chirurghi che garantiscono l'assistenza sanitaria di base (Pediatra o Medico di famiglia) per consentire l'espletamento delle visite domiciliari o altre prestazioni sanitarie a favore di pazienti residenti o domiciliati nella Zona a Traffico Limitato.

L'Autorizzazione di tipo D viene rilasciata ai Medici Veterinari e agli altri esercenti la professione sanitaria, subordinandole a particolari condizioni e cautele.

L'Autorizzazione di tipo D viene rilasciata, altresì, agli operatori sanitari e al personale medico e infermieristico dei dipartimenti ASL di igiene, sanità, prevenzione, medicina legale o assistenza, per consentire loro l'espletamento dei servizi di competenza, **servizi che vengono effettuati con veicoli privati nella disponibilità degli stessi operatori.**

Il rilascio dell'Autorizzazione di tipo D è subordinato al tipo di servizio effettivamente prestato ed all'effettiva necessità di operare all'interno della Zona a Traffico Limitato, attestato dal Dirigente o Responsabile del relativo servizio.

Autorizzazioni rilasciabili: il richiedente ha diritto al rilascio di un'autorizzazione con l'indicazione di massimo numero tre targhe.

L'Autorizzazione di tipo D consente l'accesso alla Zona a Traffico Limitato, nei punti consentiti, per il tempo necessario all'espletamento delle visite domiciliari o per il tempo necessario all'espletamento dell'attività di assistenza sanitaria al paziente.

Non è consentita la sosta o fermata ove vige la segnaletica di divieto di fermata, oltretutto nei luoghi ove la sosta o la fermata è comunque vietata ai sensi degli articoli 157 e 158 del Codice della Strada.

Possono essere oggetto di autorizzazione i veicoli di proprietà dei richiedenti l'autorizzazione, indicati nel primo comma dell'articolo 10, nonché i veicoli dei quali i richiedenti medesimi dispongono a qualunque titolo.

A tal fine si precisa che sono assimilati ai veicoli di proprietà quelli:

- 1) a disposizione tramite usufrutto;
- 2) a disposizione tramite locazione finanziaria (leasing);
- 3) a disposizione tramite noleggio;

4) a disposizione tramite patto di riservato dominio;

5) a disposizione tramite comodato d'uso regolarmente trascritto sul libretto di circolazione

(come normati dall'articolo 91 del Codice della Strada);

Procedura di rilascio e validità dell'autorizzazione

A) Autorizzazione Permanente: istanza scritta alla Polizia Locale della Città di Alessandria – Nucleo ZTL.

Documentazione richiesta:

1) Medico o Pediatra del Servizio Sanitario di base:

a) dichiarazione attestante la necessità di dover garantire assistenza medica/infermieristica presso l'abitazione di pazienti residenti o domiciliati all'interno della Zona a Traffico Limitato;

b) copia del Tesserino dell'Ordine Professionale;

c) dichiarazione di disponibilità del/i veicolo/i da autorizzare;

d) fotocopia/e della carta/e di circolazione del/i veicolo/i;

Validità: anno solare in corso.

2) Medico Veterinario:

a) dichiarazione attestante la necessità di dover garantire assistenza medica/infermieristica presso l'abitazione di pazienti residenti o domiciliati all'interno della Zona a Traffico Limitato;

b) copia del Tesserino dell'Ordine Professionale;

c) dichiarazione di disponibilità del/i veicolo/i da autorizzare;

d) fotocopia/e della carta/e di circolazione del/i veicolo/i;

Validità: anno solare in corso.

A) Autorizzazione Permanente: istanza scritta alla Polizia Locale della Città di Alessandria – Nucleo ZTL.

3) Personale Medico, Operatore sanitario o Personale infermieristico presso Dipartimento ASL:

a) dichiarazione attestante la necessità di dover garantire assistenza medica/infermieristica presso l'abitazione di pazienti residenti o domiciliati all'interno della Zona a Traffico Limitato;

- b) copia del Tesserino dell'Ordine Professionale;
- c) dichiarazione di disponibilità del/i veicolo/i da autorizzare;
- d) fotocopia/e della carta/e di circolazione del/i veicolo/i;

Validità superiore ai 90 giorni fino alla durata massima di un anno.

Autorizzazione Temporanea: istanza scritta alla Polizia Locale della Città di Alessandria – Nucleo ZTL, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità inferiore ai 90 giorni.

AUTORIZZAZIONI DI TIPO D: ASSISTENZA E VOLONTARIATO

Le Autorizzazioni di tipo D sono rilasciate alle Associazioni di volontariato che effettuano trasporto e/o assistenza infermieristica al domicilio di pazienti o disabili e agli infermieri professionali.

Le Autorizzazioni di tipo D sono rilasciate ai privati cittadini che hanno la necessità di dover accedere alla Zona a Traffico Limitato per l'assistenza di parenti non autosufficienti, in considerazione dell'età anagrafica o dello stato di salute dei medesimi, attestato da idonea certificazione medica.

L'Autorizzazione di tipo D sono rilasciate alle Ditte o alle Imprese che svolgono attività di tipo assistenziale a domicilio, a favore di persone anziane, con disabilità o necessitanti di cure mediche e alle Ditte o alle Imprese che forniscono pasti al domicilio degli anziani e nelle Case di Riposo.

L'Autorizzazione di tipo D consente l'accesso alla Zona a Traffico Limitato e la sosta, nei punti consentiti, unicamente per il tempo necessario all'espletamento delle attività sopra indicate, secondo gli orari definiti dai provvedimenti viabili.

Nel caso di Ditte o Imprese che forniscono pasti al domicilio degli anziani e nelle Case di Riposo la durata massima della sosta consentita, salvo particolari esigenze, documentabili, è di 30 minuti, previa esposizione del disco orario

Per le Associazioni di Volontariato e per le Ditte o Imprese fornitrici, l'autorizzazione può essere concessa a condizione che i veicoli siano intestati alle stesse, ovvero che l'utilizzo del mezzo proprio sia espressamente autorizzato dall'Associazione stessa.

Non è consentita la sosta o fermata ove vige la segnaletica di divieto di fermata, oltrechè nei luoghi ove la sosta e la fermata è comunque vietata ai sensi degli articoli 157 e 158 del Codice della Strada.

Possono essere oggetto di autorizzazione i veicoli di proprietà dei richiedenti l'autorizzazione nonché i veicoli dei quali i richiedenti dispongono a qualunque titolo.

A tal fine si precisa che sono assimilati ai veicoli di proprietà quelli:

- 1) a disposizione tramite usufrutto;
- 2) a disposizione tramite locazione finanziaria (leasing);
- 3) a disposizione tramite noleggio;
- 4) a disposizione tramite patto di riservato dominio;
- 5) a disposizione tramite comodato d'uso regolarmente trascritto sul libretto di circolazione

(come normati dall'articolo 91 del Codice della Strada);

Procedura di rilascio e validità dell'autorizzazione

A) Autorizzazione Permanente: istanza scritta alla Polizia Locale della Città di Alessandria – Nucleo ZTL.

Documentazione richiesta:

- a) copia del documento di identità del richiedente Legale Rappresentante dell'Associazione nel caso di richiesta effettuata da parte di un'Associazione di Volontariato;
- b) copia dell'Atto Costitutivo dell'Associazione nel caso di richiesta effettuata da parte di un'Associazione di Volontariato;
- c) autocertificazione riportante il tipo di attività svolta;
- d) dichiarazione di disponibilità del veicolo da autorizzare;
- e) fotocopia/e della/e carta/e di circolazione del/i veicolo/i;
- f) ogni altro documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione (ove necessario presentazione del certificato del medico curante attestante la necessità di assistenza domiciliare);

Validità superiore ai 90 giorni fino alla durata massima di dell'anno solare in corso.

B) Autorizzazione Temporanea: istanza scritta alla Polizia Locale della Città di Alessandria – Nucleo ZTL, allegando quanto previsto per l’Autorizzazione Permanente.

Validità inferiore ai 90 giorni.

AUTORIZZAZIONI DI TIPO D: TRASPORTO MEDICINALI

Le Autorizzazioni di tipo D sono rilasciate alle Aziende, alle Imprese o alle Società che sono autorizzate al trasporto dei medicinali.

L’Autorizzazione di tipo D consente l’accesso alla Zona a Traffico Limitato e la sosta, nei punti consentiti, unicamente per il tempo necessario e secondo gli orari definiti dai provvedimenti viabili, per i veicoli adibiti al trasporto dei medicinali, al solo fine di effettuare operazioni di carico e scarico e per un tempo massimo consentito di 30 minuti, previa esposizione del disco orario.

Non è consentita la sosta o fermata ove vige la segnaletica di divieto di fermata, oltrechè nei luoghi ove la sosta e la fermata è comunque vietata ai sensi degli articoli 157 e 158 del Codice della Strada.

Possono essere oggetto di autorizzazione i veicoli di proprietà delle Aziende, delle Imprese o delle Società richiedenti nonchè i veicoli dei quali le Aziende, le Imprese o le Società dispongono a qualunque titolo.

A tal fine si precisa che sono assimilati ai veicoli di proprietà quelli:

- 1) a disposizione tramite usufrutto;
- 2) a disposizione tramite locazione finanziaria (leasing);
- 3) a disposizione tramite noleggio;
- 4) a disposizione tramite patto di riservato dominio;
- 5) a disposizione tramite comodato d’uso regolarmente trascritto sul libretto di circolazione

(come normati dall’articolo 91 del Codice della Strada.

Procedura di rilascio e validità dell’autorizzazione

Autorizzazione Permanente: istanza scritta alla Polizia Locale della Città di Alessandria – Nucleo ZTL.

Documentazione richiesta:

- 1) copia del documento di identità del richiedente Legale Rappresentante dell'Azienda, dell'Impresa o della Società richiedente;
- 2) autocertificazione rilasciata dal Legale Rappresentante della Ditta, della Impresa o della Società recante il tipo di attività svolta;
- 3) dichiarazione di disponibilità del/i veicolo/i da autorizzare;
- 4) fotocopia della/e carta/e di circolazione del/i veicolo/i;
- 5) ogni altro documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità anno solare in corso.

ARTICOLO 11

AUTORIZZAZIONI DI TIPO E: COMMERCIO - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI

Le Autorizzazioni di tipo E sono rilasciate ai titolari o ai gestori di esercizi per il commercio su area privata e ai titolari o gestori di pubblici esercizi di somministrazione nonché agli artigiani che effettuino la vendita diretta al pubblico in appositi locali ai sensi della Legge 08/08/1985 n. 443, ubicati all'interno della Zona a Traffico Limitato, per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico delle merci.

Le operazioni di carico e scarico delle merci sono consentite **dalle ore 04:00 alle ore 11:00 dei giorni feriali, prefestivi e festivi.**

L'Autorizzazione di tipo E consente l'accesso alla Zona a Traffico Limitato e al solo fine di effettuare operazioni di carico e scarico delle merci per un tempo massimo consentito di **20 minuti** e previa esposizione del disco orario.

Non è consentita la sosta o fermata ove vige la segnaletica di divieto di fermata, oltrechè nei luoghi ove la sosta e la fermata è comunque vietata ai sensi degli articoli 157 e 158 del Codice della Strada.

I veicoli destinati al trasporto delle merci, aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tonnellate, non possono accedere alla Zona a Traffico Limitato, se non autorizzati in deroga per comprovati motivi.

Autorizzazioni rilasciabili: il numero di autorizzazioni rilasciabili è una per ciascun titolare o gestore di esercizio per il commercio su area privata o una per ciascun titolare o gestore di pubblico esercizio di somministrazione, nonché una per ciascun

artigiano che effettua la vendita diretta al pubblico in appositi locali ai sensi della Legge 08/08/1985 n. 443.

Procedura di rilascio e validità dell'autorizzazione

Autorizzazione Permanente: istanza scritta alla di Polizia Locale della Città di Alessandria – Nucleo ZTL.

Documentazione richiesta:

- a) copia del documento di identità del richiedente l'autorizzazione;
- b) copia/e della/e carta/e di circolazione del/i veicolo/i;
- c) copia della licenza commerciale e dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
- d) ogni altro documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: anno solare in corso.

ARTICOLO 12 **AUTORIZZAZIONI SPECIALI**

L'Autorizzazione di **tipo S** hanno validità nei giorni feriali e festivi e consentono il transito nella Zona a Traffico Limitato e sono relative a compiti istituzionali e di rappresentanza o per l'espletamento dell'attività di servizio dei magistrati.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario all'attività da svolgere e per comprovati motivi di servizio.

Hanno validità limitata alla durata dell'incarico istituzionale dei loro titolari, quali:

Sindaco e autoveicoli di rappresentanza del Comune di Alessandria

Prefetto

Questore

Autorità religiose

Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Alessandria

Presidente del Tribunale, Procuratore Capo e Sostituti presso il Tribunale e la Procura di Alessandria.

Procedura di rilascio e validità dell'autorizzazione

Richiesta alla Polizia Locale della Città di Alessandria.

Validità: anno solare in corso

ARTICOLO 13
AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE
NON RIENTRANTI IN CATEGORIE PRECEDENTI

Al fine di individuare le varie necessità non contemplate dalle tipologie di autorizzazioni di cui al presente Regolamento e al fine di sopperire alle eventuali richieste di ingresso e di sosta di altri soggetti aventi diritto ad accedere alla Zona a Traffico Limitato si prevede il rilascio di un titolo autorizzativo di tipo provvisorio della durata variabile da _____ a _____ e soggetto alle prescrizioni indicate (validità per fascia oraria, giorni della settimana, sosta massima consentita, etc).

Procedura di rilascio e validità dell'autorizzazione

Richiesta alla Polizia Locale della Città di Alessandria.

Validità: anno solare in corso

ARTICOLO 14
DIRITTI DI SEGRETERIA

All'atto della presentazione dell'istanza per il rilascio agli aventi diritto dei contrassegni, dovrà essere comprovato il pagamento della somma dei diritti di segreteria.

Il titolare dell'Autorizzazione ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale tutte le variazioni che comportino la sospensione e la revoca delle autorizzazioni.

Il pagamento dei diritti di segreteria, per i Permessi Permanenti e Temporanei, previsti dal Regolamento, avverrà secondo le modalità indicate dalla Polizia Locale della Città di Alessandria.

I diritti di segreteria dovranno essere obbligatoriamente contabilizzati in una specifica voce contabile del bilancio annuale del Comune.

L'importo dei diritti di segreteria è così distinto:

- Permessi Annuali	€ 20,00	(Euro Venti)
- Permessi superiori ai tre mesi	€ 15,00	(Euro Quindici)
- Permessi inferiori ai tre mesi	€ 10,00	(Euro Dieci)

ARTICOLO 15

CONTENUTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le Autorizzazioni, opportunamente numerate nonché realizzate utilizzando materiali e tecniche tali da impedirne qualsiasi tentativo di duplicazione o falsificazione devono contenere:

- 1) la data di rilascio ed il periodo di validità;
- 2) i dati identificativi del o dei veicoli autorizzato/i (targa/targhe);
- 3) la tipologia dell'autorizzazione;
- 4) i giorni, l'orario o gli orari di validità dell'autorizzazione;
- 5) il tempo massimo di durata della sosta qualora prevista;
- 6) il percorso consentito.

ARTICOLO 16

MODALITA' DI UTILIZZO DEI CONTRASSEGNI

Il titolare dell'Autorizzazione ha l'obbligo di esporla in modo ben visibile dietro il parabrezza anteriore del veicolo.

Tutte le autorizzazioni che consentono anche la sosta e ne prevedono una durata massima, dovranno essere accompagnate dalla esposizione del disco orario comprovante l'ora di inizio.

ARTICOLO 17

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il rilascio delle autorizzazioni è di norma disciplinato dalle procedure di seguito elencate con esclusione delle Autorizzazioni di tipo S di cui al precedente articolo 12.

ARTICOLO 18

MODALITA' DI ACCESSO E DI TRANSITO

Per accedere alla Zona a Traffico Limitato sarà necessario essere dotati di un pass (contrassegno) di transito oppure di transito e sosta, da esporre in modo ben visibile e leggibile nella sua completezza, all'interno dell'abitacolo, nella parte anteriore del veicolo (parabrezza o cruscotto).

Per determinate categorie di veicoli, autorizzate all'accesso, altrimenti riconoscibili dai loghi o dalle insegne identificativi, da scritte o da stemmi che li rendano identificabili o altrimenti individuati dai contrassegni di istituto, categorie disciplinate dettagliatamente nel presente Regolamento, non è previsto il rilascio di un pass (contrassegno).

Il pass (contrassegno) dovrà essere esibito in caso di controlli di Polizia Stradale.

ARTICOLO 19

PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO

DELLE AUTORIZZAZIONI O DEI CONTRASSEGNI

E' vietato l'utilizzo di ogni forma di riproduzione del pass (contrassegno) o autorizzazione.

L'inosservanza della disposizione comporta l'applicazione delle ordinarie sanzioni amministrative e penali.

E' previsto il ritiro del pass (contrassegno), direttamente dal personale operativo quando risulti scaduto di validità oppure contraffatto o riprodotto.

ARTICOLO 20

SANZIONI

Le Autorizzazioni devono essere utilizzate solamente per gli scopi per le quali sono state rilasciate e nel rispetto delle prescrizioni particolari riportate sul relativo pass (contrassegno).

La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno della Zona a Traffico Limitato, comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, in applicazione del Titolo VI, Capo I del Codice stesso.

L'attraversamento della Zona a Traffico Limitato, al solo fine di abbreviare un tragitto, è sanzionato come circolazione non autorizzata.